

*Il deficit intellettuale e volitivo non esclude l'amministrazione di sostegno*

Trib. Milano, sez. IX, sentenza 13 febbraio 2013 (Pres., rel. Corbetta)

**AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO - INTERDIZIONE – CRITERIO DISCRETIVO –  
DEFICIT INTELLETTIVO E VOLITIVO**

*L'esteso deficit intellettuale e volitivo può trovare adeguata e sufficiente misura di protezione, ai sensi degli artt. 404 e 405 c.c., nella nomina di un Amministratore di Sostegno: l'ulteriore forma di tutela che consegue all'interdizione, strumento che produce l'effetto di togliere al soggetto la capacità di agire in ogni ambito, si impone quando è necessario inibire allo stesso di esplicitare all'esterno capacità viziate che espongano sé od altri a possibili pregiudizi, e non già quando è la stessa patologia che, per le sue caratteristiche e le modalità di assistenza di cui necessita, mostra di impedirle qualunque contatto diretto e autonomo con la realtà esterna, idoneo a produrre effetti giuridici e negoziali alla stessa potenzialmente pregiudizievoli.*

**MOTIVI**

Con ricorso depositato in data 10.7.2012 , la signora F.M.G. chiedeva a questo Tribunale dichiararsi l'interdizione della madre S.T., in quanto già dal 2006, le era stata diagnosticata malattia di Alzheimer , caratterizzata da "progressivo deterioramento delle funzioni cognitive con disturbi della memoria, disorientamento temporo-spaziale, riduzione dell'iniziativa psicomotoria"; nel 2010 le condizioni della sig.ra S.T. peggioravano ulteriormente , come da referto della dott.ssa Farina , dell'Unità di Neurologia riabilitativa della Fondazione Don Carlo Gnocchi di Milano del 13.7.2010 che diagnosticava " grave demenza, parkinsonismd".

Evidenziava la ricorrente che il processo degenerativo determinato dalla predetta patologia nel corso dei sue anni dalla sua insorgenza, aveva reso la madre del tutto incapace di provvedere ai propri interessi.

Alla prima udienza del 15.1.2013 la ricorrente ed il P.M. formulavano le conclusioni sopra riportate.

Poiché la rinuncia alla domanda di interdizione è stata accettata dal P.M. che ha chiesto la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare, ex art. 418 c.c., per l'apertura di un'amministrazione di sostegno il Tribunale deve pronunciare sentenza di cessazione della materia del contendere.

Si osserva peraltro che la diversa misura tutoria dell'amministrazione di sostegno corrisponde pienamente all'esigenza di protezione giuridica ravvisabile nel caso concreto.

Innanzitutto si osserva che l'art. 404 c.c. prevede la nomina dell'amministratore di sostegno a favore della persona "che per effetto di un'infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nell'impossibilità, anche parziale o temporanea di provvedere ai propri interessi", il che significa che l'impossibilità può essere anche totale.

La Corte costituzionale, con sentenza 9 dicembre 2005 n. 440, ha affermato che spetta al giudice il compito di individuare l'istituto che, da un lato, garantisca all'incapace la tutela più adeguata alla fattispecie e, dall'altro, limiti nella minore misura possibile la sua capacità.

Da ciò discende che il giudice può ricorrere alle ben più invasive misure dell'inabilitazione o dell'interdizione "solo se non ravvisi interventi di sostegno idonei ad assicurare all'incapace siffatta protezione", fermo che "in nessun caso i poteri dell'amministratore possono coincidere integralmente con quelli del tutore o del curatore".

Il criterio per applicare l'una o l'altra delle misure di protezione non è quindi rappresentato dalla gravità o dalla natura dell'infermità psichica, bensì, dalla funzionalità di una misura piuttosto che un'altra al soddisfacimento degli interessi da tutelare.

Come di recente ribadito dalla Suprema Corte, "nel giudizio di interdizione il giudice di merito, nel valutare se ricorrono le condizioni a mente dell'art. 418 c.c. per applicare l'amministrazione di sostegno, rimettendo gli atti al giudice tutelare, deve considerare che rispetto all'interdizione e all'inabilitazione l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze del soggetto, in relazione e alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa" (Cass. civ. sez. I, 22 aprile 2009. n. 9628).

Il giudizio di adeguatezza implica pertanto una relazione tra misura di protezione ed interessi da tutelare.

Pertanto se da un lato l'esteso deficit intellettivo e volitivo può trovare adeguata e sufficiente misura di protezione, ai sensi degli artt. 404 e 405 c.c., nella nomina di un Amministratore di Sostegno, dall'altro non emergono allo stato ragioni che inducano ad applicare anche d'ufficio per S.T. ai sensi degli artt. 413 e 414 c.c., l'ulteriore forma di tutela che consegue all'interdizione, strumento che, producendo l'effetto di togliere al soggetto la capacità di agire in ogni ambito, si impone quando è necessario inibire allo stesso di esplicitare all'esterno capacità viziate che espongano sé od altri a possibili pregiudizi, e non già quando, come nel caso di specie, è la stessa patologia che, per le sue caratteristiche e le modalità di assistenza di cui necessita, mostra oggi di impedirle qualunque contatto diretto e autonomo con la realtà esterna, idoneo a produrre effetti giuridici e negoziali alla stessa potenzialmente pregiudizievoli.

Si ritiene quindi che nel caso di specie sia del tutto idoneo lo strumento dell'amministrazione di sostegno, a fronte delle esigenze esistenziali e patrimoniali della beneficiaria, collegate alle sue necessità protettive.

Ciò è tanto vero che lo stesso Pubblico Ministero ha accettato la rinuncia alla domanda, chiedendo la trasmissione degli atti al Gt per la nomina di un amministratore di sostegno.

Il tribunale quindi in conformità al disposto di cui all'art. 418 c.c., ritenuta l'opportunità di assicurare una protezione immediata ed urgente a S.T., provvede con decreto separato a nominare un amministratore di sostegno in via provvisoria.

Nulla dispone in merito alle spese del procedimento, stante la rinuncia alla domanda da parte della ricorrente.

P.Q.M.

Il Tribunale definitivamente pronunciando:

1) Dichiara cessata la materia del contendere sulla originaria domanda di interdizione di S.T. per rinuncia alla domanda da parte della ricorrente;

2) ordina la trasmissione degli atti del procedimento (copia della sentenza, del verbale e dell'intero fascicolo d'ufficio e di parte ) al Giudice Tutelare di Milano per quanto di competenza in merito alla nomina di amministratore di sostegno in via definitiva.

Così deciso in Milano, l'11.2.2013

IL CASO.it